

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori AGOSTINI, PALOMBO, RUSSO SPENA,  
MANCA, ROBOL, UCCHIELLI, PELLICINI, DANIELI, SEMENZATO,  
MANFREDI, GUBERT, DE SANTIS, BISCARDI, LO CURZIO,  
PAROLA e DENTAMARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1996**

---

Delega al Governo per il riordinamento generale dei  
trattamenti pensionistici di guerra

---

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo, ormai, il Parlamento ha riconosciuto più che legittima l'aspirazione dei titolari di trattamento pensionistico di guerra ad ottenere finalmente l'organico riordino normativo ed economico della legislazione pensionistica che li riguarda, nel rispetto del principio dell'equo risarcimento del danno subito, solennemente sancito dalla legislazione stessa.

Purtroppo, il mancato reperimento di congrui mezzi finanziari ed il cedimento a spinte corporative e settoriali hanno portato in questi ultimi anni all'approvazione di alcuni provvedimenti parziali che, pur attestando la solidarietà delle forze politiche verso la categoria, non hanno raggiunto l'obiettivo ed anzi, in qualche caso, hanno introdotto nuove ingiustificate sperequazioni.

Occorre, quindi, procedere ad un accurato approfondimento dell'intera materia alla luce, in particolare, di quelle precise indicazioni che sono emerse nei numerosi proficui contatti tra il Parlamento ed i legittimi rappresentanti delle categorie interessate.

Riteniamo che allo stato attuale delle cose lo strumento più idoneo per pervenire alla definitiva soluzione dell'annoso problema sia quello del conferimento della delega al Governo, già sperimentata in modo abbastanza positivo con l'articolo 13 della legge 29 novembre 1977, n. 875, e con la legge 23 settembre 1981, n. 533.

Con il provvedimento che sottoponiamo alla vostra approvazione il Governo viene, infatti, delegato ad emanare, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il parere delle associazioni nazionali di categoria espressamente indicate dal terzo comma dell'articolo 102 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicem-

bre 1978, n. 915, nonché delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un decreto legislativo che affronti e risolva in modo particolare le questioni qualificanti individuate con estrema precisione e che ci accingiamo qui di seguito ad illustrare.

Per giustificare l'esigenza di un adeguamento economico dei trattamenti pensionistici base è sufficiente tener presente che la pensione base di un invalido di prima categoria (tabella C) che ha perduto il cento per cento della propria integrità fisica è attualmente fissata in lire 703.000 mensili che rappresentano poco più del 40 per cento della retribuzione media degli operai dell'industria, percentuale che è fin troppo facile definire inadeguata.

Per i trattamenti base della tabella N (vedove di invalidi ascritti a categorie dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup>) emerge inoltre chiara la necessità di rideterminarli con un preciso riferimento percentuale alle pensioni percepite dal dan- te causa in analogia alla pensionistica ordinaria.

A dare fondamento e credibilità alla richiesta di modifiche ed integrazioni dei criteri di classificazione delle mutilazioni ed infermità concorrono in modo determinante le più recenti acquisizioni scientifiche che dimostrano ampiamente come molte delle mutilazioni ed infermità attualmente ascritte alle tabelle A ed E siano state sino ad oggi sottovalutate e meritino quindi una più equa classificazione.

Analogo criterio di moderna valutazione medico-legale deve essere adottato nella rideterminazione della tabella F1 dei cumuli, al fine di evitare il perpetuarsi delle attuali ingiustizie ed assurdità. Non è, infatti, possibile trovare alcuna giustificazione logica per un meccanismo che attribuisce, per esempio, ad un invalido affetto da minora- zione ascrivibile alla 3<sup>a</sup> categoria, una pen-

sione complessiva di 2<sup>a</sup> categoria allorquando sopravvenga una nuova infermità ascrivibile alla 8<sup>a</sup> o alla 7<sup>a</sup> o alla 6<sup>a</sup> categoria, senza tenere cioè in minimo conto la diversa incidenza su uno stesso soggetto di minorazioni di maggiore o minore gravità.

L'estensione a tutti i titolari di pensione di guerra sia diretta che indiretta dell'indennità speciale annua (13<sup>a</sup> mensilità) senza alcun riferimento ad attività lavorativa o a reddito posseduto risponde alla esigenza di applicare coerentemente ed in ogni circostanza - ed in particolare nella corresponsione di un assegno che è parte integrante del trattamento pensionistico - il principio del risarcimento del danno senza condizionamenti discriminatori.

Inoltre, particolarmente qualificante appare il previsto ripristino, in favore degli invalidi affetti da infermità tubercolare, dell'assegno di cura, la cui soppressione, disposta con il citato testo unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, ha sempre suscitato fondati dubbi di legittimità, trattandosi di un assegno concesso a vita e non subordinato a requisiti che non fossero quelli strettamente medico-legali della specificità delle malattie pensionate. Va inoltre considerato che detto assegno continua ad essere fruito dagli invalidi per servizio la cui legislazione pensionistica è da sempre mutuata da quella di guerra.

Fermamente convinti dell'esigenza di tener fede agli impegni solennemente e spesso all'unanimità assunti dal Parlamento nei confronti dei titolari di pensioni di guerra e con l'auspicio che, a 50 anni dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale, venga risolto in maniera equa e definitiva l'assillante problema della pensionistica di guerra, vi sottoponiamo il presente disegno di legge confidando che vorrete approvarlo con la dovuta sollecitudine.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle associazioni nazionali di categoria indicate nel terzo comma dell'articolo 102 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nonché delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un decreto legislativo inteso in particolare a:

*a)* adeguare i trattamenti pensionistici di base di cui alle tabelle C), G) ed N), allegate al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo sostituite dalle corrispondenti tabelle allegata alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, successivamente aggiornate con le leggi 29 dicembre 1990, n. 422, e 8 agosto 1991, n. 261;

*b)* introdurre alle tabelle A) ed E), allegate al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come rispettivamente sostituite dalla corrispondente tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dalla corrispondente tabella allegata alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, le integrazioni e le modificazioni che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più equa classificazione di mutilazioni ed infermità sinora ingiustamente sottovalutate;

*c)* estendere a tutti i titolari di pensioni di guerra l'indennità speciale annua senza alcun condizionamento al reddito;

*d)* ripristinare, con congrua rivalutazione, l'assegno di cura;

*e)* rideterminare la tabella F-1), allegata al citato testo unico approvato con decreto

del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, relativa ai cumuli di più infermità, tenendo presente la reale incidenza della presenza di più minorazioni a carico di uno stesso soggetto;

*f)* elevare il limite di reddito di cui all'articolo 70 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e parificarlo a quello previsto per le reversibilità ordinarie;

*g)* modificare l'attuale normativa dei ricorsi gerarchici con particolare riferimento alla norma che prevede l'istituto del silenzio-rigetto.





